

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 del mese di marzo 2009 presso la sede di ANCE LA SPEZIA, si sono incontrati:

**ANCE LA SPEZIA**, rappresentata dal suo Presidente Marco Ferramosca e dal Segretario Generale Paolo Faconti;

e

**F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.**, Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Generale Roberto Canale;

**F.I.L.C.A. – C.I.S.L.**, Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Gen. Terr. Sig. Salvatore Ristagno;

**Fe.N.E.AL. – U.I.L.**, Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Gen. Terr. Sig. Fabrizio Tassara;

### VISTE

- Le previsioni contrattuali relative alla prestazione di cassa integrazione guadagni per gli apprendisti;
- il C.C.P.L. 9 marzo 2007;
- l'accordo nazionale 4 dicembre 2008;
- la comunicazione della CNCE n. 375 del 17 dicembre 2008;

### CONCORDANO

#### Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### Articolo 2

La Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza, in attuazione dell'intesa nazionale di cui sopra, a decorrere dal 1 gennaio 2009 riconoscerà agli apprendisti, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, la prestazione di integrazione salariale, così come definita dalla presente intesa.

### Articolo 3

La Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza è tenuta ad attivare la prestazione riservata agli apprendisti in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi metereologici, in misura pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per i citati eventi, nei limiti dei massimali riconosciuti dall'Inps.

### Articolo 4

Le ore integrabili sono quelle indicate nell'autorizzazione Inps, tenendo comunque presente che l'integrazione aziendale compete agli apprendisti solo in caso di perdita di un'intera giornata di lavoro. Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale sopra citata, la richiesta di rimborso dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In tal caso l'impresa dovrà comprovare l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

### Articolo 5

L'impresa può ottenere il rimborso delle erogazioni fatte agli apprendisti se risulta in regola al momento della liquidazione del rimborso.

### Articolo 6

Le parti, al fine di armonizzare la gestione dell'istituto in relazione alle specifiche esigenze locali, a razionalizzazione di quanto stabilito, sotto il profilo della contribuzione, dal citato accordo nazionale in materia, ritengono opportuno, sia per evitare disincentivi alla stipulazione di contratti di apprendistato che per evitare complicazioni burocratiche nella compilazione del M.U.T., mutualizzare l'onere economico derivante dalla prestazione di cui al precedente articolo 2 tra tutte le imprese edili iscritte alla Cassa Edile ed operanti nel territorio di competenza della stessa.

### Articolo 7

Di istituire a decorrere dal 1° febbraio 2009, un contributo destinato a finanziare la prestazione di cui sopra e ad alimentare apposito fondo, denominato "Fondo CIGO Apprendisti".

Tale contributo viene fissato, in via sperimentale per il 2009, nella misura dello 0,10% calcolato sull'imponibile convenzionale Cassa Edile.



## Articolo 8

L'aliquota di finanziamento del "Fondo CIGO Apprendisti" sopra indicata ha carattere sperimentale in relazione alla novità della prestazione e si fa riserva, pertanto, di verificarne l'andamento nel corso del 2009, al fine di apportare le eventuali variazioni del caso.

## Articolo 9

Le previsioni contenute nel presente accordo saranno sottoposte alla ratifica per adesione delle Organizzazioni artigiane provinciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.



F.I.L.C.A. - C.I.S.L.



Fe.N.E.A.L. - U.I.L.



ANCE LA SPEZIA



## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 del mese di marzo 2009 presso la sede di ANCE LA SPEZIA, si sono incontrati:

**ANCE LA SPEZIA**, rappresentata dal suo Presidente Marco Ferramosca e dal Segretario Generale Paolo Faconti;

e

**F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.**, Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Generale Roberto Canale;

**F.I.L.C.A. – C.I.S.L.**, Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Gen. Terr. Sig. Salvatore Ristagno;

**Fe.N.E.AL. – U.I.L.**, Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Gen. Terr. Sig. Fabrizio Tassara;

### V I S T O

- L'accordo stipulato in data odierna relativo alla prestazione di cassa integrazione guadagni per gli apprendisti;

### CONCORDANO

#### Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### Articolo 2

Di dare mandato alla Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza di erogare la prestazione definita con l'accordo 4 marzo 2009 per il mese di gennaio 2009 attingendo dal Fondo APE.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.



F.I.L.C.A. – C.I.S.L.



Fe.N.E.AL. – U.I.L.



ANCE LA SPEZIA

